

Il riscatto di laurea

In questo numero di Previdenza Flash presentiamo un'interessantissima monografia a cura di Salvatore Martorelli su un tema che è tornato alla ribalta dopo le improvide decisioni, poi fortunatamente rientrate, del Governo.

Troverete risposte a molte vostre curiosità!

Buona lettura

Riscattare la laurea: conviene o non conviene?



Salvatore Martorelli

RISCATTARE LA LAUREA:CONVIENE O NON CONVIENE?

La possibilità, per i lavoratori dipendenti ed autonomi, di riscattare, ai fini pensionistici, il periodo di studi universitari necessario al conseguimento della laurea è nuovamente alla ribalta!

A farla divenire nuovamente di attualità è stata la proposta del Governo, frettolosamente ritirata dopo il coro unanime di proteste avanzate da partiti, sindacati e cittadini, di non valutare ai fini del diritto alla pensione di anzianità raggiunta con 40 anni di contributi i periodi di riscatto della laurea e i contributi figurativi accreditati per il servizio militare.

A far tornare, poi, di attualità questo tipo di riscatto – dopo un lungo letargo determinato dalle più rigide norme in materia di pensioni di anzianità introdotte dalla Legge 335/1995 e dalla legge 243/2004 (la cosiddetta “riforma Maroni”) sono state le disposizioni contenute nella legge sulle pensioni del Governo Prodi (la n. 247/2007).

Queste disposizioni, infatti, da un lato, consentono, per le domande di riscatto inoltrate a partire dal 1° gennaio 2008, di pagare, in dieci anni e senza interessi, l’onere richiesto e, dall’altro, permettono ai giovani in cerca di un’occupazione di riscattare gli anni di laurea anche se non si è ancora cominciato a versare contributi in alcun Ente previdenziale.

Per valutare, allora, se l’opportunità è davvero allettante, ecco, allora, un breve vademecum sull’argomento.

Cosa si può riscattare

Possono essere oggetto di riscatto:

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dalla riforma dell’Università del 1999 (decreto n. 509/1999) decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea, al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica , al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Dal 1997, poi, è possibile il riscatto di più corsi universitari di studi. In precedenza, chi aveva conseguito due lauree poteva effettuare a sua scelta il riscatto di uno solo dei corsi legali.

Non è, invece, consentito dalla legge riscattare:

- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali .
- i diplomi di laurea conseguiti presso università estere e non riconosciute in Italia.

Condizioni per riscattare

- la titolarità, al momento della domanda, di almeno un contributo settimanale, precedente o successivo al periodo del corso di laurea (questa condizione non esiste più per le domande inoltrate a partire dal 1° gennaio 2008);
- l'assenza di copertura contributiva in relazione al periodo da riscattare;
- non aver chiesto il riscatto presso altro ordinamento pensionistico.

La domanda

La domanda, che può essere inoltrata in qualsiasi momento perchè non è soggetta a termini di decadenza, può riguardare anche un periodo inferiore a quello del corso legale di laurea (cosiddetto "riscatto parziale") ma è comunque limitata ai soli periodi privi di copertura assicurativa, poiché il contributo di riscatto non è compatibile con altra tipo di contribuzione.

Dal 1° settembre 2011 la domanda di riscatto può essere inoltrata all'INPS solo per via telematica, accedendo al portale internet dell'Ente di previdenza, tramite il proprio codice personale (il cosiddetto PIN). Ci si può, comunque, avvalere anche dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato

Per chi può far valere contribuzione mista (ad esempio, contributi da lavoratore dipendente e contributi da artigiano commerciante o coltivatore diretto, è prevista, poi, la possibilità di indicare nella domanda in quale delle gestioni pensionistiche nelle quali si è stato iscritto, si vuole riscattare la laurea. Questa scelta comporta, talvolta, per chi è nel sistema retributivo o misto, un considerevole risparmio sull'onere del riscatto.

Quanto costa

Per capire il costo occorre, innanzi tutto, fare una breve premessa e ricordare quali sono i sistemi di calcolo previsti oggi dalla nostra legislazione.

Dal 1996, il sistema di calcolo delle pensioni, secondo quanto previsto dalla Legge 335/1995, è stato modificato da retributivo a contributivo.

Il primo determina l'importo della pensione in ragione degli anni di versamento e delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro; il secondo, invece, stabilisce che il calcolo della prestazione pensionistica sia fatto in ragione dell'importo dei contributi versati durante tutta la vita assicurativa.

Il sistema contributivo si applica a chi non aveva ancora alcun contributo versato in suo favore prima del 1996, mentre per chi era già assicurato a quella data il calcolo della pensione sarà interamente retributivo, se aveva al 1995 più di 18 anni di contributi, o misto (in parte retributivo ed in parte contributivo), per chi pur avendo iniziato i versamenti prima del 1996, non aveva tagliato alla fine del 1995 la soglia dei 18 anni di versamenti.

La precisazione è importante perché l'onere da pagare per il riscatto della laurea cambia a seconda del sistema di calcolo da applicare alla futura pensione.

Per chi è nel sistema retributivo.

Per determinare quanto occorre versare per coprire con i contributi il riscatto di laurea di chi aveva più di 18 anni di versamenti alla fine del 1995, l'INPS effettua un vero e proprio calcolo simulato di quello che sarebbe - una volta riscattato il periodo di studi - l'importo di pensione a cui avrebbe diritto l'interessato e lo confronta con quello determinato senza il riscatto.

Per questo motivo, l'importo della somma da versare per il periodo di laurea non è uguale per tutti, essendo diverso da caso a caso in rapporto a fattori variabili quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e la retribuzione percepita negli ultimi anni.

La base matematica per la determinazione del costo di un riscatto è costituita da particolari tabelle che, aggiornate periodicamente (l'ultimo adeguamento è stato fatto nel 2007), tengono conto dei predetti fattori in base a rilevazioni demografiche, previdenziali e dalla cosiddetta "riserva matematica".

Con questo termine tecnico si intende la quantità di denaro necessaria per coprire il maggior impegno finanziario che l'INPS assume su di sé. L'Ente, infatti, dovrà corrispondere una pensione di maggior importo derivante dall'aumento dell'anzianità assicurativa determinata dal riscatto.

Il calcolo viene, in particolare, effettuato con riferimento a speciali coefficienti di capitalizzazione, rilevabili dalle tabelle di cui abbiamo appena detto, che tengono conto:

- dell'età del richiedente (più si è "vecchi" più si paga);
- del sesso (per le donne che possono far valere una "vita media" più lunga, il costo dei riscatti è un po' più elevato);
- del numero delle settimane di contributi accreditate al momento della domanda di riscatto;
- della retribuzione (maggiore è la retribuzione e, quindi, maggiore sarà la pensione che verrà successivamente liquidata);
- della durata del periodo da riscattare.
- della possibilità di conseguire, tramite il riscatto, l'immediato diritto alla pensione.

Per chi è nel sistema "contributivo"

Le regole per stabilire il costo del riscatto di coloro che rientrano nel sistema contributivo sono totalmente diverse.

Non si fa più, infatti, riferimento alla riserva matematica ed ai coefficienti di cui abbiamo parlato ed il costo del riscatto è calcolato con il sistema percentuale.

In questi casi si dovrà prendere a riferimento la retribuzione percepita nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e, a detta retribuzione, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti (per i lavoratori dipendenti oggi è il 33 per cento).

Il contributo così determinato (che corrisponde a 12 mesi) dovrà essere poi rapportato al periodo che si intende riscattare.

Com'è ovvio, l'onere per questi riscatti è certamente più contenuto visto che anche il rendimento ai fini pensionistici sarà più basso.

Facciamo un esempio: prendiamo il caso di un lavoratore che intende riscattare 4 anni di laurea e che abbia percepito complessivamente, negli ultimi 12 mesi, una retribuzione di 35 mila euro al lordo degli oneri fiscali e previdenziali. In questa ipotesi il costo del riscatto sarà di 46.000 euro ovvero pari al 33 per cento (è l'aliquota contributiva vigente) di 35 mila euro, moltiplicato per 4 (gli anni da riscattare).

Per chi è nel sistema misto.

Il costo del riscatto, per chi pur avendo iniziato a versare i contributi prima del 1996, non aveva a quella data più di 18 anni di versamenti, sarà determinato con un calcolo misto: con il criterio della riserva matematica, di cui abbiamo parlato a proposito del sistema retributivo, per gli anni da riscattare che si collocano prima del 1996 e con il sistema a percentuale per i periodi di corso universitario successivi al 1995.

Come si paga

La somma richiesta per la copertura del periodo da riscattare può essere versata ratealmente, purché il richiedente non debba liquidare immediatamente una prestazione.

In questi casi l'onere di riscatto deve essere corrisposto in unica soluzione entro il termine fissato dall'INPS nel provvedimento di accoglimento. Questo termine è perentorio ed il mancato rispetto di esso comporta la decadenza della domanda, che può, comunque, essere riproposta.

In particolare, il pagamento effettuato oltre il termine - che fa comunque decadere l'interessato dal beneficio del riscatto - viene considerato come presentazione di una nuova domanda, qualora il richiedente ne abbia ancora interesse, con la conseguente rideterminazione dell'onere da pagare.

C'è, però, da ricordare che per le rate successive alla prima, il pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di due volte.

Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.

A cosa servono questi contributi

I periodi di corso legale di laurea – una volta rispettate le modalità per il pagamento dell'onere di riscatto - esplicano gli stessi effetti delle contribuzioni obbligatorie correnti, sono cioè valutati alla stessa stregua delle contribuzioni versate in costanza di attività lavorativa. La contribuzione da riscatto è perciò utile ai fini pensionistici sia per il raggiungimento dei requisiti richiesti per la prestazione, sia per la determinazione dell'importo di pensione, sia per perfezionare il requisito contributivo per l'autorizzazione ai versamenti volontari.

Le novità dal 2008

Come dicevamo all'inizio, la Legge 247/2007 ha modificato alcune delle condizioni previste in precedenza per il riscatto della laurea.

Senza interessi e in più anni

La prima novità riguarda la possibilità di versare l'onere richiesto non più in un massimo di 5 anni bensì in dieci anni. Ma c'è di più: qualora ci si volesse avvalere del pagamento rateale, le rate non saranno più gravate di alcun interesse. Fino al 2007, invece, il pagamento rateale comportava l'addebito degli interessi legali.

Attenzione, però, ad una particolarità: le disposizioni si applicano solo alle domande presentate a far tempo dal 1° gennaio 2008.

Il riscatto vale anche per il contributivo

La seconda innovazione riguarda il fatto che, per chi è nel sistema contributivo, gli anni del corso di laurea riscattati potranno essere utilizzati, al contrario di quanto previsto in precedenza, per raggiungere la pensione con 40 anni di versamenti e senza attendere l'età pensionabile di 65 e 60 anni, rispettivamente fissata, oggi, per uomini e donne.

I giovani senza lavoro

La terza novità riguarda, infine, la possibilità di far la domanda per riscattare la laurea anche se non si è ancora cominciato a lavorare e, quindi, non si hanno contributi accreditati presso l'INPS.

Poiché all'atto della domanda di riscatto il nostro giovane non ha mai avuto alcun contributo versato, la Legge 247/2007 prevede che, per i lavoratori privi di anzianità assicurativa, la retribuzione da prendere a riferimento sia pari al minimale contributivo previsto dalla legge per gli iscritti alla gestione commercianti per l'anno in corso (che per il 2011 è di € 14.552,00). In questo modo il costo del riscatto sarà pari, per ogni settimana del corso di laurea, al prodotto del suddetto minimale diviso 52 e moltiplicato per 0,33 (che è la cosiddetta "aliquota di computo").

Così, ad esempio, se si intende riscattare i 4 anni del corso di laurea, l'onere dell'operazione è di 19.208 euro.

La convenienza

Determinare in modo assoluto se sia o meno conveniente riscattare il periodo di laurea non è possibile.

I vantaggi, infatti, oltre ad essere condizionati da possibili future innovazioni legislative circa i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, dipendono dalla storia assicurativa di ciascun lavoratore e dagli sviluppi futuri della propria attività lavorativa.

E', però, possibile dare qualche indicazione che, però, sarà diversa a seconda del sistema di calcolo che verrà applicato alla nostra futura pensione.

I vantaggi per chi è nel sistema retributivo.

La convenienza per chi è nel sistema retributivo, ovvero aveva più di 18 anni di contributi alla fine del 1995 attiene sia alla possibilità di raggiungere in anticipo il diritto alla pensione di anzianità sia all'incremento dell'importo della nostra futura rendita.

Per questo motivo per valutare se sia o meno vantaggioso pagare l'onere richiesto per riscattare la laurea occorre confrontare quest'ultimo con il numero delle rate mensili di pensione che potremo riscuotere in anticipo rispetto al raggiungimento dell'età pensionabile e con il maggiore importo della prestazione pensionistica che ci verrà liquidata, tenendo conto, per questo ultimo aspetto, che, nel sistema retributivo, ogni anno di contributi in più ci dà diritto ad un 2 per cento in più (questa aliquota a partire da 43.042 euro è via via decrescente) della retribuzione media percepita negli ultimi anni di lavoro.

Facciamo un esempio e prendiamo il caso di un lavoratore, in possesso di una laurea quinquennale, che alla fine del 2011 avrà 57 anni di età, 35 anni di versamenti INPS e può far valere una retribuzione cresciuta di 1.000 euro all'anno fino ad arrivare nel 2011 a raggiungere la soglia dei 50 mila euro lordi.

Se non riscatta la laurea raggiungerà il requisito dei 40 anni di contributi a dicembre del 2016 e potrà andare in pensione di anzianità, dopo 15 mesi, dalla "finestra" del 1° aprile del 2018; se invece paga l'onere del riscatto, anticiperà il momento del pensionamento a gennaio del 2013 quando, dopo aver compiuto i 40 anni di contributi a fine 2011, si aprirà la cosiddetta "finestra".

Mentre il costo del riscatto per i 5 anni di laurea sarà di 103.578 euro (il coefficiente attuariale è, in questo caso pari a 21,5876 perché raggiunge subito, con il riscatto, il diritto alla pensione), la sua pensione "teorica" incrementerà, poi, da circa 2.615 euro lordi mensili a circa 2.984 euro, con beneficio annuo pari, quindi, a 4.798,04 euro all'anno.

Il vantaggio in questo caso è quello di riscuotere in anticipo 68 mensilità di pensione (pari a 202.912 euro) e di incassare per tutta la vita una pensione più elevata.

Fatti un po' di conti e tenendo presente che il nostro amico potrà dedurre dal suo reddito imponibile Irpef l'importo del riscatto (la misura è variabile e dipende da quali "aliquote marginali" vengono applicate al reddito; difatti, una volta sottratti dal reddito complessivo gli oneri deducibili si ottiene il reddito imponibile e sulla base di quest'ultimo viene calcolata, in base agli scaglioni di reddito, l'imposta dovuta), che percepirà la pensione con 68 mesi di anticipo e che avrà una pensione annua più alta di 4.750 euro (senza tener conto del sistema di indicizzazione annuale delle pensioni), egli ammortizzerà il capitale in tempi assai brevi.

Quasi sempre conveniente, specie per chi non ha retribuzioni particolarmente elevate, è il riscatto della laurea fatto da chi, tramite questa opportunità, riesce a transitare dal sistema misto al sistema retributivo. La contribuzione da riscatto è, infatti, utile a maturare i 18 anni di contribuzione ante 1996 a condizione che i periodi riscattati si collochino antecedentemente a questa data.

Attenzione, però, ad una particolarità: in presenza di retribuzioni assai elevate non è sempre detto che il transito dal sistema misto a quello retributivo puro sia conveniente. Occorre, dunque, far con esattezza i conti, avvalendosi della consulenza offerta, oltre che dagli uffici INPS, dagli Enti di Patronato.

I vantaggi per chi è nel sistema contributivo

Per esaminare la convenienza del riscatto di laurea per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 e, per questo motivo, è nel sistema contributivo puro, occorre innanzitutto fare una premessa e ricordare che nel sistema contributivo non esiste la pensione di anzianità ma solo la pensione di vecchiaia, che si matura a 65 e 60 anni (questi limiti sono destinati a salire dal 2013 in rapporto all'incremento dell'aspettativa di vita), rispettivamente per uomini e donne, o, a prescindere dall'età, quando si possono far valere 40 anni effettivi di versamenti (dal 2008 valgono per raggiungere i 40 anni anche gli anni di riscatto della laurea).

La convenienza va, dunque, valutata - salvo per chi ha cominciato a lavorare molto presto e che, quindi, raggiunge i 40 anni di versamento molto prima di compiere i 65 e i 60 anni di età (sono i limiti che - lo ripetiamo - sono destinati a salire dal 2013 in ragione di ¾ mesi per ogni triennio)- solo per il maggiore importo della prestazione che verrà liquidata.

La somma pagata per il riscatto, infatti, andrà ad incrementare il montante dei contributi versati sul quale si calcola, poi, la pensione.

Nel sistema contributivo, i contributi versati nell'arco dell'intera vita vengono sommati per dare luogo alla base contributiva complessiva (il montante individuale) sulla quale si calcola la pensione. I contributi vengono rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta.

Il montante viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore, ottenendo così la misura della pensione lorda annua. Oggi, ma nel prossimo futuro dovrebbero essere diminuiti in ragione dell'allungamento della vita media, questi coefficienti sono pari a 60 anni a 4,798 e, a 65 anni, a 5,620

I vantaggi per i giovani senza lavoro

Proprio quest'ultimo punto è quello che ha destato maggiore attenzione, in particolare, nei genitori dei diretti interessati, che, preoccupati del futuro previdenziale dei propri figli, si chiedono se sia o meno conveniente presentare in loro favore la domanda di riscatto.

Per rispondere occorre, in primo luogo, sapere che a tipo di pensione avrà diritto il "dottore".

Se l'iscrizione al primo anno di università è e avvenuta dopo il 1995, allora la pensione a cui avrà diritto l'interessato, riscattando il periodo di laurea, seguirà le regole del sistema contributivo in quanto al 31 dicembre del 1995 non poteva far valere, neppure con il riscatto, alcuna anzianità assicurativa.

Ciò significa che egli non potrà ottenere la pensione di anzianità - che, come abbiamo detto, non è prevista nel sistema contributivo - ma avrà diritto, con appena 5 anni di versamento, solo alla pensione di vecchiaia a 65 e 60 anni di età (rispettivamente per uomini e donne).

Potrà, però, andare in pensione prima dell'età pensionabile, se, compreso il periodo di laurea, potrà far valere 40 anni di contributi.

Se, invece, il periodo del corso di laurea si colloca in tutto o in parte prima del 1996, allora, riscattare la laurea consentirà di andare in pensione con il sistema "misto" che prevede

ancora la pensione di anzianità con 35 anni di contributi e con un'età minima, dal 2013, di 62 anni (63 per gli autonomi)

Poiché, come abbiamo detto, nel sistema contributivo non esiste la pensione di anzianità, per determinare se sia o meno vantaggioso riscattare la laurea si deve tener conto di due distinti elementi:

- il primo riguarda la possibilità di anticipare la data del pensionamento per vecchiaia, raggiungendo con il riscatto i 40 anni di versamento;
- il secondo, invece, attiene alla convenienza di ottenere una prestazione pensionistica di importo maggiore poiché il versamento dell'onere richiesto per i periodi riscattabili incrementa il montante sul quale determinare l'importo della pensione contributiva.

Così, ad esempio, se, dopo un corso di laurea triennale, nostro figlio ha iniziato a lavorare a 25 anni, il vantaggio del riscatto riguarderà non solo l'importo della pensione ma anche l'anticipo della data del pensionamento.

Infatti, riscattando la laurea e continuando a lavorare in modo ininterrotto, la giovane raggiungerebbe i 40 anni di versamenti a 62 anni ovvero prima di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, il cui requisito anagrafico è destinato, in futuro, in base agli adeguamenti dell'età pensionabile all'innalzamento della speranza di vita, ad attestarsi oltre i 65 anni di età.

I benefici fiscali per i giovani

Se nostro figlio è privo di redditi oppure ha redditi non superiori a €. 2.840,51 annui, allora è ancora fiscalmente a carico dei genitori che potranno beneficiare, pagando il riscatto, di una deduzione fiscale pari al 19 per cento dell'onere sostenuto.

Più complicata è, invece, la situazione quando il figlio non è più fiscalmente a carico di mamma e papà. In questo caso, l'onere del riscatto è integralmente deducibile dal reddito e ciò comporta un beneficio fiscale determinato dall'aliquota marginale IRPEF.

Ma cosa accade se il nostro giovane è un cosiddetto "incapiente" ovvero, pur presentando la denuncia dei redditi, dispone di un reddito non molto alto e non deve quindi allo Stato alcuna imposta?

In questa ipotesi la risposta è purtroppo una sola: non avrà diritto ad alcun beneficio fiscale.

Salvatore Martorelli